

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 20
1969-1971

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA E LUCANIA

(Esercizi 1969, 1970 e 1971)

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1973

N. B. — La documentazione contabile relativa agli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971 è contenuta nell'annesso 5 della tabella n. 13 dei bilanci di previsione dello Stato per gli anni 1971, 1972 e 1973.

PAGINA BIANCA

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Determinazione della Corte dei conti n. 1146 del 5 dicembre 1972 | <i>Pag.</i> | 5 |
| Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria, per gli esercizi 1969, 1970 e 1971, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania | » | 7 |

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1146.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 5 dicembre 1972;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1961, con il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971 nonché le annesse relazioni della Presidenza e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

vista la pronuncia sul conto consuntivo dell'esercizio 1970, resa l'8 settembre 1972 dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finan-

ziaria dell'Ente per gli esercizi 1969, 1970 e 1971;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1969, 1970 e 1971 - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE

F.to: Mastelloni

IL PRESIDENTE

F.to: Cataldi

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI 1969, 1970 E 1971 DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA E IN LUCANIA

SOMMARIO: 1. — Premessa. 2. — Divario tra previsioni e realizzazioni. 3. — Il personale. 4. — La contribuzione. 5. — Il perseguimento dei fini istituzionali. 6. — La situazione finanziaria. 7. — I risultati della gestione. 8. — I risultati economici. 9. — I residui. 10. — La situazione patrimoniale. 11. — La vigilanza. 12. — Conclusioni.

1. — Premessa.

La Corte ha già riferito sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania per gli esercizi dal 1961 al 1968 (1); con la presente si ha riguardo alla gestione degli esercizi 1969, 1970 e 1971.

Per quanto concerne l'ordinamento ed i compiti istituzionali si segnala che il regolamento dei servizi, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 dicembre 1970, è stato approvato dal Ministero vigilante (decreto ministeriale n. 417 del 27 settembre 1971). Il regolamento stesso prevede una nuova strutturazione dei servizi ed un'organizzazione dell'ente conforme alle esigenze e finalità poste dall'ordinamento regionale.

Il nuovo regolamento sullo stato giuridico del personale, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 di-

cembre 1971, è tuttora in attesa della prescritta pronuncia da parte dell'autorità vigilante. È necessario che tale pronuncia intervenga il più presto possibile, onde por termine, infine, a tutte le incertezze normative che inevitabilmente si riflettono sulla gestione dell'ente e sull'amministrazione del personale.

L'organo di revisione, scaduto nel corso del 1971 e non ancora rinnovato, opera in regime di *prorogatio*.

Il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito con decreto ministeriale 7 novembre 1969 per il triennio 1970-1972, il presidente è stato riconfermato fino al 6 ottobre 1973, con decreto ministeriale 6 ottobre 1970.

In ordine alla struttura degli organi dell'ente nel vigente ordinamento, molteplici per numero (Presidenza, Consiglio di amministrazione, una deputazione e un Comitato esecutivo per ciascuna delle tre regioni) nonché pletorici ed eterogenei per composizione (sono circa 60 i membri del Consiglio) si richiamano le precedenti relazioni, nelle quali sono state poste in luce le conseguenze di un siffatto assetto, segnatamente per quanto riguarda le difficoltà di convocazione, la lentezza nell'adozione dei provvedimenti di competenza e la scarsa funzionalità degli apparati.

(1) Cfr. *Atti Parlamentari* — IV Legislatura — Senato della Repubblica — Documenti 29-51, 29-52, 29-108, 29-180, 29-274; rispettivamente per gli esercizi finanziari 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965-66. Per gli esercizi finanziari 1967 e 1968, cfr. *Atti Parlamentari* — IV Legislatura — Senato della Repubblica — Doc. XV, n. 76/1967-68.

2. - *Divario tra previsioni e realizzazioni.*

Dall'esame comparato dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi emerge che, in questi come nei precedenti esercizi, le previsioni di entrata e di spesa risultano effettuate in misura largamente superiore ai rispettivi accertamenti ed impegni.

A tal proposito è da sottolineare che il bilancio di previsione, una volta redatto e deliberato - prima dell'inizio dell'esercizio - nonché debitamente approvato dall'autorità di vigilanza, costituisce guida, limite ed obbligo giuridico per l'amministratore che deve gestire secondo la traccia che esso ha ritenuto di potersi dare.

Non appare quindi consentito quanto è dato di riscontrare puntualmente nel caso dell'ente in esame, e cioè il sistematico rilevante scostamento delle previsioni dalle effettive realizzazioni; e le conseguenze sono ovvie, poiché il minore accertamento di entrate si traduce necessariamente - essendo le spese di personale e di funzionamento a carattere rigido - nell'impovertimento dell'attività istituzionale.

Ove si consideri, unitamente al notevole divario, or ora rilevato, la mancanza o il notevole ritardo dell'approvazione dei preventivi da parte dell'autorità vigilante, risulta che l'ente ha svolto nel periodo in esame una gestione di mero fatto.

Pertanto si rende necessario, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della legittimità - stante l'inattendibilità delle previste disponibilità e la tardiva o mancata pronuncia dell'autorità di vigilanza - che gli organi responsabili dell'ente provvedano per il futuro a ridimensionare le previsioni di entrata riducendole a quelle fondate su un attendibile titolo, poiché solo su tale base il corrispondente piano di spese potrà ritenersi sufficientemente aderente alla realtà, e che le Autorità competenti adempiano all'obbligo di pronunciarsi tempestivamente sui bilanci medesimi.

In ordine ai risultati globali che emergono dall'esame dei dati consuntivi concernenti le diverse attività dall'Ente esplicate nel triennio considerato (indagini, ricerche

e studi; istruzione professionale, progettazione di opere; esecuzione lavori; sperimentazione agraria; gestione aziende dimostrative; gestione impianti irrigui; assistenza tecnica; attività di sviluppo in provincia di Avellino) deve in questa sede anticipare che il complesso delle attività svolte si appalesa notevolmente inferiore non solo alle previsioni di bilancio - che erano state formulate in aderenza alle direttive del piano economico nazionale approvato con la legge 27 luglio 1967, n. 685, e che, come già detto, si presentano dilatate sotto l'aspetto quantitativo - ma anche nei confronti delle possibilità di realizzazione. Del che si ha conferma nelle relazioni della Presidenza dell'Ente agli esercizi consuntivi in esame, là dove si attribuisce il lamentato divario di circa lire 3 miliardi per l'esercizio 1969, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1970 ed ancora di lire 2 miliardi per l'esercizio 1971 sia ai mancati tempestivi finanziamenti di opere in corso, sia ai ritardi nei tempi tecnici procedurali di approvazione ed esecuzione dei lavori, sia, in particolare per l'esercizio 1971, all'avversa congiuntura economica che avrebbe provocato rescissioni contrattuali per circa 500 milioni.

3. - *Il personale.*

Varie questioni sono da segnalare in materia di personale.

La presidenza dell'Ente deliberava talune promozioni, che in data 6 maggio 1968 venivano dal Consiglio di amministrazione retrodatate, ai soli effetti giuridici, al 1° gennaio 1967. La Corte, con determinazione n. 867 del 18 giugno 1968, considerato che, per principio consolidato nella giurisprudenza, le promozioni per merito comparativo, di cui nel caso trattavasi, non possono, per alcun effetto, decorrere da data anteriore a quella della deliberazione dello scrutinio, dichiarava non conforme a legge la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, con nota n. 11302 del 14 dicembre 1968, in-

vitava l'Ente ad annullare l'atto deliberato, ma il Consiglio di amministrazione, nella seduta dell'8 marzo 1969, decideva di soprassedere all'annullamento ed inoltrava richiesta al Ministero stesso di interessare nuovamente la Corte per il riesame della questione alla luce di nuove considerazioni di ordine giuridico formulate dalla Presidenza e condivise dallo stesso Consiglio.

Infine, a seguito di reiterati inviti, l'Ente provvedeva all'esecuzione della determinazione della Corte annullando le promozioni illegittime.

Riteneva tuttavia che le accertate illegittimità (che avevano determinato l'annullamento) non impedissero il conferimento di analoghe funzioni ai dipendenti già riconosciuti meritevoli di avanzamento.

In proposito si osserva che la diversa qualificazione del provvedimento - conferimento di funzioni in luogo di promozione - non ha sostanzialmente modificato la disciplina del rapporto, quindi non la causa e l'oggetto del provvedimento e di conseguenza, il nuovo deliberato mutua dal precedente la rilevata illegittimità.

Con deliberazione n. 445 del Consiglio di amministrazione in data 8 marzo 1969 fu disposta la concessione di una gratifica al personale in occasione del primo ventennio di attività dell'ente. La Corte dichiarò la delibera illegittima (vedi determinazione n. 992 del 2 dicembre 1969 allegata in copia); donde la revoca da parte della Presidenza dell'Ente della propria deliberazione a suo tempo adottata in esecuzione del provvedimento consiliare con conseguente recupero entro ventiquattro mesi successivi al 1° marzo 1970 delle somme indebitamente corrisposte.

A data odierna tuttavia il disposto recuperato non è stato ancora effettuato (vedi nota Ministero del tesoro 17 febbraio 1972 al MAF).

L'accertamento delle conseguenti responsabilità è all'esame della Procura generale della Corte.

In ordine ai miglioramenti economici concessi al personale nell'arco di tempo considerato devesi porre in luce come l'ente,

dopo aver attribuito gli acconti spettanti ai dipendenti civili dello Stato in attuazione delle leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 1° agosto 1969, n. 464, abbia altresì disposto l'erogazione di ulteriori acconti sui futuri miglioramenti previsti per il parastato in applicazione degli intervenuti accordi governo-sindacati.

È di tutta evidenza che, ancorché in difetto di regolamentazione organica, il personale dell'Ente non poteva fruire che di uno solo dei due benefici previsti per le rispettive categorie degli statali e dei parastatali; donde la necessità di regolarizzare al più presto la situazione così determinatasi annullando gli acconti previsti dalle leggi n. 249 del 1968 e 464 del 1969 avendo la legge 8 agosto 1972, n. 465, convalidato soltanto le delibere di concessione al personale delle provvidenze di contenuto normativo ed economico assunto in attuazione degli accordi o determinazioni intervenuti in sede governativa fino al 30 aprile 1972 che abbiano riportato o riportino la prescritta approvazione dell'autorità di vigilanza.

La Corte dei conti con determinazione n. 995 del 22 dicembre 1969 rilevò « lo stato di illegittimità in cui versavano talune componenti delle retribuzioni percepite dal personale evidenziando quelle del rimborso al personale medesimo delle imposte di RM C 2, complementare e addizionale ».

La censura era in relazione al fatto che la legge 8 aprile 1952, n. 212 ripristinava a carico degli statali le imposte erariali. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente incaricò apposita Commissione di accertare lo stato della questione e riferire al Consiglio. Il 26 ottobre 1970, la Commissione rimetteva al Consiglio le seguenti conclusioni:

1) il sistema adottato, anche se non rispondente alle vigenti norme di legge, non avrebbe arrecato danno all'erario perché non vi sarebbe stata alcuna evasione fiscale;

2) il costo complessivo delle retribuzioni sarebbe stato « lievemente inferiore per l'Ente per un periodo di tre anni a

danno del personale, indi, successivamente, lievemente a favore del personale »;

3) nessun rimborso effettivo di tali ritenute vi era stato da parte dell'Ente nei confronti del personale.

Nella stessa determinazione la Corte dei conti aveva rilevato anche la illegittimità per quanto attiene al bollo di quietanza sulle competenze del personale a suo tempo fissato dalla Presidenza (5 settembre 1953) a carico dell'Ente anziché dei dipendenti.

La suddetta Commissione, interessata anche di questa questione, concludeva precisando che la situazione era stata sanata con la delibera della Presidenza n. 7622 del 13 febbraio 1970 che riportava a carico del personale la trattenuta del bollo di quietanza nella misura del 2 per cento.

Il Consiglio di amministrazione deliberava, in conformità alle proposte della Commissione esperti, di mantenere in vigore il regime in atto.

Senonché, il Ministero del tesoro (nota 17 settembre 1971 diretta al MAF) osservava che l'Ente stesso non aveva adottato alcun provvedimento di regolamentazione dell'applicazione delle ritenute erariali sugli emolumenti elargiti al personale; inoltre che non erano state applicate le nuove misure delle ritenute stesse previste dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, con effetto dal 1° gennaio 1971.

A tutt'oggi l'ente non ha adottato i necessari provvedimenti (vedi nota del Ministero del tesoro 16 giugno 1972 diretta al MAF).

La Corte rinnova i rilievi già formulati sulla questione, all'esame della Procura generale per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

4. - *La contribuenza.*

Come è noto l'Ente è istituzionalmente investito del potere di imporre contributi ai proprietari dei terreni in proporzione al beneficio che questi traggono dalle attività esercitate dal medesimo e dalle opere realizzate (articolo 1 del decreto costitutivo).

Per quanto concerne la delimitazione dei parametri di contribuenza, la determi-

nazione dei modi di imposizione, le garanzie ed i procedimenti di riscossione, si rinvia alla precedente relazione.

I perimetri di contribuenza sono stati delimitati, ai sensi delle disposizioni in vigore, con decreto del Ministro per l'agricoltura (2). La zona attualmente coperta dagli oneri della contribuenza corrisponde al 78 per cento dell'ambito territoriale di competenza.

La ripartizione dei contributi concernenti il beneficio tratto dalle attività, che ascendono ad una somma complessiva di lire 226,8 milioni per il 1969, lire 228,7 milioni per il 1970 e 220,5 milioni per il 1971, il cui onere è imputato per 25 milioni alla proprietà consorziata in tutti e tre gli esercizi e per la restante somma alla proprietà non consorziata, è stata anch'essa effettuata nei confronti della proprietà non consorziata, gravando dell'onere il singolo proprietario (3), e nei confronti della proprietà consorziata suddividendo l'importo tra i vari Consorzi che dovrebbero provvedere alla ripartizione dell'onere tra i singoli proprietari, alla riscossione ed al versamento all'ente. Tale assetto è stato preordinato per evitare duplicazioni di procedimenti impositivi. Sta di fatto, però, che i Consorzi non adempiono puntualmente l'obbligo di corresponsione delle somme dovute.

Per la riscossione del contributo dovuto per i benefici tratti dalle opere e di quello dovuto dalla proprietà non consorziata per i benefici tratti dall'attività l'Ente ha affidato al Banco di Napoli (contratto 22 novembre 1954) il servizio di tesoreria di secondo grado, nei confronti degli esattori comunali, agenti di primo grado.

(2) Per la regione pugliese e per quella lucana vedi relazione precedente. Per la Sezione speciale dell'Irpinia il MAF ha determinato il perimetro con decreto ministeriale n. 6138 del 16 dicembre 1967.

(3) Nella relazione precedente al paragrafo 9 sono stati esposti i criteri di ripartizione della quota di contributo di attività a carico della proprietà non consorziata.

Sui profili di legittimità della accennata procedura la Corte ha già manifestato le proprie censure nelle precedenti relazioni (4).

5. *Il perseguimento dei fini istituzionali.*

Le attività svolte nel corso degli esercizi considerati sono state concentrate in tre direzioni principali:

esecuzione di opere di bonifica (irrigazione, bonifica idraulica, sistemazioni montane, ecc.);

progettazione esecutiva, in attuazione dei programmi di intervento del Ministero dell'agricoltura e foreste e della Cassa per il Mezzogiorno;

esecuzione di studi e ricerche.

L'esplicazione delle medesime trova, invero, la sua validità nello svolgimento del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, nel quale l'Ente si inserisce quale strumento operativo nello specifico settore delle opere pubbliche di irrigazione e delle opere di bonifica, nonché in quello relativo allo sviluppo agricolo limitatamente alla provincia di Avellino.

Attesa la presenza nell'ordinamento statale delle regioni a statuto ordinario, la cui

(4) Tali motivi possono così riassumersi:

a) l'onere di contribuzione va esteso a tutte le zone nelle quali si esplica l'attività dell'Ente anche a quelle, cioè, che sono rimaste escluse dalla circoscrizione dei perimetri;

b) la misura del contributo di attività, che va commisurato, nella sua globalità, al beneficio tratto dai proprietari dei terreni, deve essere stabilita di volta in volta valutando la situazione esistente al momento della imposizione;

c) la ripartizione del contributo di attività deve essere essenzialmente fondata sul criterio del beneficio tratto dal proprietario;

d) l'affidamento ai Consorzi delle operazioni di riparto, imposizione e riscossione dei contributi non è previsto dall'ordinamento dell'Ente. L'iniziativa non si è, d'altronde, dimostrata rispondente agli scopi per i quali era stata assunta, essendosi venuta a determinare la denunciata situazione di estrema gravità a cagione della ingiustificata morosità dei Consorzi nei confronti dell'Ente.

competenza legislativa ed amministrativa in materia di agricoltura e di attività a questa connesse è costituzionalmente sancita, non può non segnalarsi la esigenza che i molteplici problemi attinenti all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Ente vadano inseriti nell'ambito di una programmazione regionale, sia per garantire un indispensabile ed approfondito coordinamento nella fase del graduale passaggio dal sistema in atto a quello che, in prospettiva, dovrà essere attuato, sia per ovviare alle riscontrate insufficienze nei ritmi e nell'impostazione dell'attività nonché nella metodologia degli interventi.

L'attività di sviluppo agricolo, come si è esposto nella precedente relazione (5), è stata attribuita all'Ente con il decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro del 10 agosto 1966, con il quale è stata delimitata la zona di intervento — che ricopre l'ambito della Sezione speciale per l'Irpinia e si estende a tutti i comuni della provincia di Avellino — e sono stati definiti i compiti dell'Ente differenziati per i vari comuni.

Per quanto concerne le fonti di finanziamento, i contributi accordati per gli esercizi in discorso per l'attività di sviluppo risultano, come già messo in luce nella precedente relazione, destinati genericamente a tutta la gestione mentre avrebbero dovuto trovare evidenza i movimenti finanziari connessi a quella specifica attività.

Nella segnalata necessità di razionalizzare l'assetto istituzionale dell'Ente si è inserita la sopravvenuta attuazione dell'ordinamento regionale che comporterà il trasferimento dal 1° gennaio 1973 dell'attività di sviluppo in provincia di Avellino all'Ente di sviluppo campano.

Nel settore degli studi e delle ricerche, l'attività svolta è da riconnettersi alla esplicazione del « Piano generale delle irrigazioni in Puglia, Lucania ed Irpinia » di cui si è fatto cenno nelle precedenti relazioni, approvato dal Ministero dell'agricoltura e

(5) Cfr. relazione esercizi 1967 e 1968, paragrafo 6.

delle foreste con decreto ministeriale n. 2379 del 10 settembre 1967 per un importo complessivo di circa lire 735 milioni. In conformità di quanto previsto dal decreto ministeriale predetto l'Ente ha formulato, per alcuni gruppi di studi e ricerche, separate e dettagliate perizie di spesa che ha di volta in volta trasmesso, per l'approvazione, ai competenti organi istruttori.

In particolare sono stati effettuati studi sulla individuazione e classificazione dei terreni suscettibili di conveniente valorizzazione irrigua nell'ambito delle indagini per l'attuazione del suddetto piano generale.

A seguito dell'approvazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno della perizia per studi e progettazioni di massima delle opere di distribuzione irrigue delle acque dell'invaso di Monte Cotugno sul fiume Sinni, hanno avuto inizio nell'estate del 1970, le indagini relative alla identificazione dei territori.

Sempre per quanto concerne il piano di irrigazione sono state costituite tre commissioni di studio formate da esperti in materia di coltivazioni e problemi economici connessi con l'irrigazione.

Permane l'esigenza, già rappresentata, che l'attività di ricerca e sfruttamento delle acque sotterranee venga svolta in accordo con la disciplina prevista dal testo unico n. 1775, del 1933.

Le altre molteplici attività svolte dall'Ente nel corso degli esercizi in esame sono state attuate sulla base di specifici programmi di intervento ed hanno interessato, oltre alla esecuzione di opere, alla progettazione esecutiva ed al compimento di studi e ricerche, di cui innanzi si è detto, anche la sperimentazione irrigua, la gestione di aziende, l'assistenza tecnica, l'esercizio di impianti irrigui, l'istruzione professionale, il catasto e la contribuzione, le visite tecniche, la partecipazione a convegni di studio, le stampe e le pubblicazioni.

Le varie iniziative inerenti ai singoli aspetti trovano esauriente esposizione nelle relazioni della presidenza, allegate ai conti consuntivi degli esercizi in esame, alle quali si rinvia per una dettagliata conoscenza dei

dati; qui preme dar conto unicamente dei modi di realizzazione della attività di sviluppo con i connessi problemi del suo finanziamento nonché di taluni altri argomenti di particolare interesse che è sembrato di poter enucleare dagli altri settori di attività.

Nel corso degli esercizi 1969, 1970 e 1971 l'Ente ha svolto le operazioni relative al pagamento della integrazione del prezzo del grano duro e dell'olio di oliva ai produttori della provincia di Avellino in adempimento a quanto stabilito dall'AIMA (Azienda per gli interventi nel mercato agricolo) nel 1969, relativamente alle campagne di produzione 1968 e 1969 (vedi relazione attività dell'Ente per l'esercizio 1969) nel 1970 e 1971 per le relative campagne di produzione.

È stato anche provveduto alla distribuzione agli agricoltori della provincia, di grano ad uso zootecnico a prezzo agevolato, in adempimento a quanto stabilito dalla legge 29 luglio 1968, n. 857.

Nel corso dell'esercizio 1970 sono stati erogati contributi per la raccolta delle mele danneggiate da calamità naturali e da avviare alla distillazione ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

L'attività di sperimentazione ha avuto ad oggetto, negli esercizi in discorso, l'esecuzione di tutte le prove anche collegiali su colture erbacee nei campi sperimentali, riguardanti la meccanica irrigua; le tecniche colturali più idonee agli ambienti oggetto di prova; il confronto tra diverse rotazioni in regime irriguo allo scopo di studiare gli ordinamenti produttivi più convenienti. In totale sono state eseguite sei prove sperimentali (tre a Campo Taro e tre al campo Sant'Andrea di Conza).

La gestione delle aziende dimostrative è stata caratterizzata dalla esecuzione di opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria volte ad incrementare la produzione dell'olivo e della vite, nonché per introdurre coltivazioni arbacee e per il trapianto meccanico e l'irrigazione del cotone.

L'attività di assistenza tecnico-agricola è stata svolta da 14 centri finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, mediante lo svolgimento di corsi serali, la costituzione di

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

società di fatto per la costruzione di strade interpoderali, la istituzione di campi dimostrativi e divulgativi, la progettazione esecutiva di impianti irrigui collettivi, l'esame dei progetti di miglioramento fondiario.

L'Ente gestisce gli impianti di utilizzazione delle acque per uso irriguo e fornisce, dall'impianto irriguo del Tara, una parte di acqua per uso industriale a due opifici; provvede inoltre alla diretta gestione dell'acquedotto rurale di Alimini.

A tal proposito giova ancora una volta far presente che la derivazione e l'utilizzazione delle acque, di cui l'Ente ha la disponibilità, risultano regolate da un'autorizzazione dall'organo periferico del Ministero dei lavori pubblici territorialmente competente, per motivi di urgenza, peraltro indimostrati, e sulla cui sussistenza — atteso il perdurante stato di precarietà della disciplina — devono rinnovarsi le considerazioni esposte nella precedente relazione.

Avanti di chiudere questa sintetica rassegna sul complesso delle attività esplicate è da ricordare che la competenza territo-

riale dell'ente — a base pluriregionale — non corrisponde alla attuale strutturazione costituzionale a ripartizione regionale del territorio nazionale. Ne consegue che l'attività promozionale della irrigazione si somma all'attività di sviluppo agricolo esplicita in Puglia e Lucania dall'apposito ente (di sviluppo) nonché dalla Cassa per il Mezzogiorno. La Corte — in proposito — deve segnalare nuovamente (vedi Relazione precedente, paragrafo n. 6) la necessità di riesaminare, nelle competenti sedi, le attribuzioni dei diversi enti operanti al fine di una specifica determinazione delle rispettive competenze funzionali, per materia e per territorio.

Sono stati portati a termine gli studi relativi alla individuazione e classificazione dei territori suscettibili di conveniente valorizzazione irrigua, a suo tempo concessi dal Ministero dell'agricoltura e foreste con decreto ministeriale n. 860 del 7 maggio 1965.

Secondo dati forniti dall'ente la superficie irrigua risulta attualmente così suddivisa:

| | Superficie agraria e forestale Ha | Superficie territoriale suscettibile di valorizzazione irrigua Ha | Superficie irrigua (al netto delle tare) Ha |
|----------------------------|---|--|---|
| Puglia | 1.864.512 | 633.000 | 443.000 |
| Lucania | 949.332 | 175.000 | 144.000 |
| Provincia Avellino | 266.119 | 36.300 | 20.000 |
| | <u>3.079.963</u> | <u>844.300</u> | <u>607.000</u> |

Nei confronti degli stessi dati riferiti al novembre 1968 e riportati nella precedente relazione, si riscontra un aumento di 54.000 ettari di superficie territoriale e di 60.000 ettari di superficie irrigua al netto delle tare.

Tale maggiore superficie riguarda esclusivamente la Basilicata e in modo particolare alcuni territori delle valli interne della regione.

Al notevole impulso della impostazione degli studi e dei progetti esecutivi non ha

corrisposto analogo ritmo nel campo della esecuzione delle opere ed in particolare di quelle interessate alle reti di distribuzione delle acque già disponibili (6).

(6) Per quanto specificamente attiene al conferimento di incarichi di studi (progettazione e direzione lavori) a liberi professionisti la Corte ne raccomanda il contenimento, atteso che i compiti affidati ad estranei possano nella maggior parte dei casi essere svolti dal personale tecnico dell'Ente.

Tale sfasamento, che si ripercuote sensibilmente sulla utilizzazione delle acque da parte degli operatori agricoli, deve attribuirsi, a parere degli organi tecnici dell'Ente, alla ristrettezza dei finanziamenti, specie in questi ultimi anni di validità della legge n. 717 del 1965, nonché alla eccessiva burocratizzazione delle istruttorie tecnico-amministrative, per cui tra l'ultimazione di un progetto esecutivo e l'inizio dei lavori intercorrono tempi lunghi.

L'Ente ha anche predisposto, nel settembre 1970, sulla base degli studi ultimati e dei progetti già definiti, un programma operativo con la relativa previsione di finanziamento per il quinquennio 1971-1975 per la prevista spesa di 320 miliardi (65 miliardi all'anno).

Per il raggiungimento di tale finalità si richiede, sempre a parere degli organi tecnici dell'Ente, una strutturazione e articolazione dei finanziamenti e gestione dei lavori diversa da quella fino ad oggi operante, nonché lo studio e la messa in atto di facilitazioni ed incentivi agli agricoltori, onde consentire, una volta iniziate le opere di distribuzione, l'immediato utilizzo delle acque disponibili e quindi l'avvio al processo di trasformazione dell'agricoltura.

Le difficoltà che si sono finora frapposte allo sviluppo della irrigazione, per cui questa, come messo già in risalto nella relazione del biennio 1966-1968, non ha subito quella evoluzione che era logico attendersi, sembra che ora possano considerarsi rimosse con le nuove prospettive che si aprono con l'entrata in vigore della legge 6 ottobre 1971, n. 853 sui finanziamenti alla Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche ed integrazioni al testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno.

Il piano generale dell'Ente Irrigazione infatti assume in sé tutte le caratteristiche fondamentali richieste per il riconoscimento di progetto speciale, così come è stato recentemente approvato dal CIPE, trattandosi della realizzazione di grandi opere infrastrutturali di interesse interregionale ed intersettoriale.

6. - *La situazione finanziaria.*

I risultati complessivi degli esercizi in esame evidenziano il permanere dello squilibrio tra le spese di progettazione e di esecuzione lavori (costi) ed il recupero di spese generali e compensi professionali (ricavi); l'andamento deficitario della gestione ha influito sulla situazione economico finanziaria, che alla chiusura degli esercizi presenta rispettivamente un disavanzo economico di lire 48,4 milioni per il 1969, di lire 222,5 milioni per il 1970 e di lire 874,3 milioni per il 1971. Tale stato debitorio incide, per il conseguente onere di interessi passivi, sulla consistenza patrimoniale.

Va, al proposito, ricordata la contrazione del mutuo con l'Istituto nazionale di assicurazione (INA) per l'importo di lire 1.500 milioni avvenuta nel 1968. Tale debito porta tuttora un onere ingente, il cui ammontare complessivo ascende al 31 dicembre 1971 a lire 1725,8 milioni.

In relazione al perdurare dell'accennata situazione la Corte dei conti non può non ribadire l'esigenza di contenere i costi e di incrementare i ricavi, tenendo presente che, per ridurre i primi, vengono in primaria considerazione gli oneri del personale, i quali hanno segnato, negli esercizi in discorso, un ulteriore aumento.

Inoltre il ritardo nel versamento dei contributi statali e la morosità dei Consorzi tenuti a corrispondere la contribuzione concorrono, come già rilevato, a costituire le cause di pesantezza della situazione finanziaria dell'Ente.

L'Ente opera - come noto - soprattutto con l'impiego di mezzi finanziari forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo la relativa attività in regime di concessione, ed è costretto ad effettuare anticipazioni che gli vengono rimborsate dai concedenti in epoca successiva all'esecuzione delle opere; donde l'esigenza di accelerare le procedure relative al pagamento delle opere eseguite.

Circa la contribuzione, si ricorda la necessità di adottare ogni idonea misura per ottenere il pagamento dei contributi arretrati.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Scopo fondamentale, istituzionale dell'Ente è l'attività di promozione e sviluppo della irrigazione, ai sensi delle norme costitutive. Infatti secondo il disposto dell'articolo 2 del decreto costitutivo l'Ente provvede a promuovere ed eseguire opere irrigue e le connesse opere di trasformazione fondiaria.

7. — I risultati della gestione.

I risultati della gestione al 31 dicembre dei tre esercizi in esame si riassumono nei seguenti dati tratti dai conti di competenza cui sono stati aggiunti, per un utile raffronto, anche quelli relativi all'esercizio precedente:

(in milioni di lire)

| | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
|---|----------|-----------|----------|----------|
| | — | — | — | — |
| <i>Entrate:</i> | | | | |
| Tributarie ed extra tributarie L. | 2.101,6 | 3.199,0 | 3.193,8 | 2.764,0 |
| Alienazione e ammortamento beni patrimoniali e rimborso crediti . . » | 6.373,2 | 6.706,3 | 9.053,3 | 9.453,3 |
| Partite di giro » | 1.571,0 | 2.752,2 | 1.815,6 | 2.042,3 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Totale L. | 10.045,8 | 12.657,5 | 14.062,7 | 14.259,6 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| <i>Uscite:</i> | | | | |
| Spese correnti L. | 2.759,8 | 3.247,5 | 3.416,4 | 3.638,3 |
| Spese in conto capitale . . » | 4.285,7 | 5.172,2 | 8.052,9 | 8.138,3 |
| Partite di giro » | 1.571,0 | 2.752,2 | 1.815,6 | 2.042,3 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Totale L. | 8.616,5 | 11.171,9 | 13.284,9 | 13.818,9 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| Avanzo o disavanzo finanziario L. + | 1.429,2 | + 1.485,6 | + 777,8 | + 440,7 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tra le entrate e le uscite sono comprese somme relative alla costruzione e manutenzione delle opere e che rappresentano mere partite compensative fa-

centi capo allo Stato e ad altri soggetti.

Più significativa appare invece la sola situazione delle entrate e delle uscite effettive:

(in milioni di lire)

| | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Spese:</i> | | | | |
| Personale L. | 1.999,2 | 2.319,2 | 2.348,8 | 2.404,7 |
| Di ufficio, generali e varie » | 124,3 | 185,6 | 172,6 | 175,0 |
| Interessi passivi » | 169,3 | 173,8 | 284,4 | 348,4 |
| Studi, ricerche, lavori » | 467,0 | 568,9 | 610,5 | 710,3 |
| Totale L. | 2.759,8 | 3.247,5 | 3.416,3 | 3.638,4 |
| <i>Entrate:</i> | | | | |
| Rendite e varie L. | 46,4 | 88,0 | 117,4 | 117,3 |
| Entrate per contributi » | 600,0 | 1.200,0 | 700,0 | 612,3 |
| Lavori, ricerche » | 1.455,2 | 1.911,0 | 2.376,4 | 2.034,4 |
| Totale L. | 2.101,6 | 3.199,0 | 3.193,8 | 2.764,0 |
| Disavanzo » | — 658,2 | — 48,5 | — 222,5 | — 874,4 |
| A pareggio L. | 2.759,8 | 3.247,5 | 3.416,3 | 3.638,4 |

a) Le spese di personale si presentano in continua ascesa; l'aumento che si verifica di esercizio in esercizio va rapportato alla progressiva lievitazione del trattamento economico di attività del personale di ruolo e a contratto e del relativo trattamento di quiescenza, nonché alla maggiorazione dei compensi per lavoro straordinario ed alla moltiplicazione delle indennità speciali concesse, sia pure a diverso titolo, alla maggior parte dei dipendenti.

b) l'aumento degli interessi passivi denuncia, come già rilevato nella relazione precedente, la ricorrente pesantezza della situazione finanziaria.

I pagamenti superano costantemente l'ammontare delle riscossioni e l'Ente, per corrispondere anticipazioni in conto lavori ovvero ad altra causa, è stato costretto a ricorrere al Tesoriere con la inevitabile conseguenza di accrescere il volume dello scoperto (lire 2.077,3 milioni al 31 dicembre 1971) e quindi dei relativi interessi passivi (7).

(7) Allo scoperto di tesoreria è da aggiungere il debito verso l'INA di lire 1.725,8 milioni per mutuo già contratto in precedenza (vedi *infra* paragrafo 10).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) L'attività di studio, di ricerca, di lavori in genere ha assorbito un volume sempre crescente di spesa cui non corrisponde, come si ripete, un effettivo ampliamento quantitativo, ma una rimarchevole elevazione dei costi.

d) L'aumento delle entrate nel 1969 è stato essenzialmente determinato dall'accertamento di un contributo straordinario dello Stato di lire 500 milioni in virtù della legge 23 giugno 1967, n. 314 sulle variazioni al bilancio dello Stato ed a quelle di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1968.

Negli esercizi 1970 e 1971 risultano rispettivamente accertati contributi del-

lo Stato per lire 500 milioni e per lire 400 milioni e contributi a carico della proprietà privata per lire 200 milioni in ciascun anno. I contributi per la trasformazione fondiaria delle aziende dimostrative di proprietà dell'Ente si rinvencono tra gli accertamenti del solo 1971.

8. - *I risultati economici.*

I disavanzi di parte effettiva, per effetto delle variazioni verificatesi nella situazione patrimoniale, danno i seguenti risultati economici:

(in milioni di lire)

| | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Disavanzo tra entrate e uscite effettive | — 658,2 | — 48,5 | — 222,5 | — 874,4 |
| Variazioni patrimoniali in più . . . | + 532,4 | + 178,6 | + 603,8 | + 894,4 |
| Variazioni patrimoniali in meno . . . | — 199,1 | — 110,1 | — 355,3 | — 184,3 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Risultato economico . . . | — 324,9 | + 20,0 | + 26,0 | — 164,3 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

La voce di maggiore consistenza nelle variazioni in aumento riguarda i crediti per lavori, il cui importo si mostra, nei tre esercizi, in continua espansione.

9. - *I residui.*

Mentre nulla è da rilevare in ordine alla gestione dei residui passivi, si nota la rilevante entità dei residui attivi.

In merito si palesa la necessità di una rigorosa verifica dell'effettiva consistenza

dei residui medesimi e di una più energica azione per la loro realizzazione onde poter determinare, in conformità dei ripetuti rilievi del Collegio dei revisori, l'effettivo avanzo di amministrazione.

La gestione di cassa, che ha già avuto una notevole flessione negativa nell'esercizio 1969 con uno scoperto per anticipazioni ricevute dal tesoriere per oltre 500 milioni, è andata via via peggiorando, perché, se il debito di cassa contabile è rimasto formalmente immutato, lo scoperto effettivo di tesoreria alla chiusura dell'esercizio

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1970 ammonta a lire 1.238.980.197, ed al 31 dicembre 1971 ascende a ben lire 2 miliardi 77.790.569, come accertato dai revisori.

10. - *La situazione patrimoniale.*

La situazione patrimoniale si riassume nei seguenti dati:

(in milioni di lire)

| | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Attivo:</i> | | | | |
| Immobili e mobili (al netto delle quote di ammortamento) L. | 732,4 | 838,7 | 959,1 | 1.029,7 |
| Titoli (al netto del fondo di oscillazione) » | 368,1 (a) | 246,0 | 245,5 | 255,3 |
| Crediti » | 6.448,9 | 9.012,2 | 11.301,9 | 13.170,3 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Totale L. | 7.549,4 | 10.096,9 | 12.506,5 | 14.455,3 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| <i>Passivo:</i> | | | | |
| Debiti L. | 7.675,9 | 10.203,4 | 12.587,0 | 14.700,0 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Differenza L. | — 126,5 | — 106,5 | — 80,5 | — 244,7 |
| Perdita » | + 626,5 | + 606,5 | + 580,5 | + 744,7 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Fondo patrimoniale L. | + 500,0 | + 500,0 | + 500,0 | + 500,0 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Come nei precedenti esercizi, i crediti riguardano in massima parte (3,4 miliardi nel 1968, 5,4 miliardi nel 1969, 6,8 miliardi nel 1970 e 8,3 miliardi nel 1971) somme relative a finanziamenti di opere, studi e progetti, dovute all'Ente dal Ministero dell'agricoltura e foreste e dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Vanno poi segnalate le somme dovute dai privati per quote di spese eseguite e relative spese generali, che nel 1969 ammontano a 855,2 milioni, nel 1970 a lire 981,7 milioni e a lire 1.043,8 milioni nel 1971, nonché dai Consorzi di bonifica per i contributi imposti dall'Ente (rispettivamente

lire 163,5 milioni, 180,7 milioni, 198,2 milioni nei tre esercizi).

Per quanto concerne i debiti, il mutuo che l'Ente ha stipulato con l'INA nel 1968 per complessive lire 1.500 milioni continua ad incidere in modo cospicuo: il relativo ammontare, comprensivo degli interessi, nel 1969 è di lire 1.850,5 milioni, nel 1970 di lire 1.790,2 milioni e nel 1971 di lire 1.725,8 milioni.

(a) Nel 1968 nella cifra è stato conteggiato il saldo attivo esistente presso il tesoriere al 31 dicembre, di lire 107,6 milioni.

L'ammontare complessivo della perdita che a fine esercizio 1968 consisteva in lire 626,5 milioni, dopo gli effimeri miglioramenti verificatisi negli esercizi successivi, si è notevolmente aggravata alla chiusura del 1971 raggiungendo l'importo di lire 744,7 milioni.

Il fondo patrimoniale di lire 500 milioni, ricostituito nel 1964 con apporti dello Stato, è di fatto completamente annullato, sussistendo a fine 1971 una perdita di gran lunga ad esso superiore.

11. - *La vigilanza.*

L'esercizio dei poteri di vigilanza da parte del competente Ministero dell'agricoltura non sempre è stato effettuato con la necessaria tempestività: basti considerare che l'approvazione del bilancio di previsione afferente l'esercizio 1971 è intervenuta l'8 settembre 1972 (nota n. 11242) e cioè vari mesi dopo la conclusione della gestione.

In ordine agli adempimenti relativi ai conti consuntivi, ad eccezione delle osservazioni intese alla rielaborazione del conto 1969, è da osservare che a data corrente nessuna pronuncia risulta essere stata adottata su quelli degli anni 1969 e 1971, mentre su quello del 1970 è intervenuta la prescritta approvazione in data 8 settembre 1972 (nota n. 10417 MAF).

12. - *Conclusioni.*

Richiamate le osservazioni formulate nel corso della presente relazione - ed in particolare quella attinente alla esigenza del riesame delle attribuzioni dei diversi enti operanti per fini connessi nel medesimo territorio, onde pervenire ad una più specifica determinazione delle rispettive competenze - la Corte deve sottolineare:

a) il notevole divario fra le previsioni ed i relativi impegni;

b) la mancata corrispondenza fra gli stessi impegni ed i pagamenti, con conseguente appesantimento della gestione dei residui;

c) i notevoli disavanzi di gestione e un ulteriore aumento della già pesante esposizione di tesoreria, in conseguenza del mancato accertamento di entrate correnti e della rigidità delle relative spese;

d) il perdurante ricorso ad estranei professionisti per lo svolgimento di compiti istituzionali cui possono far fronte gli appositi servizi dell'Ente in tema di progettazione e direzione lavori;

e) l'urgente necessità di attuare la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, anche in considerazione che la grave carenza regolamentare ha già dato luogo alla adozione di provvedimenti dichiarati illegittimi dalla Corte.

Determinazione n. 867.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 18 giugno 1968;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, istitutivo dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, che ha sottoposto tale Ente al controllo della Corte, a norma dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958;

ritenuto che il Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, nella riunione del 6 maggio 1968, ha deliberato « che le promozioni deliberate dalla Presidenza in data 29 febbraio 1968 abbiano decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1967 »;

che, a fondamento del provvedimento di retrodatazione è stata assunta — con motivazione non espressa nel testo della delibera consiliare, ma adottata, come risulta dal verbale, nel corso della cennata riunione del 6 maggio — la circostanza che già altra volta « in occasione delle promozioni deliberate in data 6 febbraio 1967, fu stabilita la decorrenza dal 16 luglio 1965... poiché in precedenza la Presidenza, nella riunione del 16 luglio 1965... stabilì di soprassedere, al momento, ad eventuali promozioni, in considerazione della elaborazione del nuovo regolamento, deliberando, inoltre, che allor-

ché vi si fosse provveduto, le promozioni avrebbero avuto decorrenza dal 16 luglio 1965 »;

considerato che, per principio consolidato nella giurisprudenza, le promozioni per merito comparativo — di cui nel caso si tratta — non possono, per alcun effetto, decorrere da data anteriore a quella della deliberazione dello scrutinio;

che, d'altronde, la soluzione adottata per precedenti promozioni non è rilevante — anche senza tener conto della diversità della situazione allora determinatasi — ai fini del giudizio di legittimità sul provvedimento in esame;

udito il relatore;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge la deliberazione del 6 maggio 1968 del Consiglio di amministrazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui in premessa.

Ordina che copia della presente determinazione sia, per i conseguenziali provvedimenti di rispettiva competenza, comunicata — a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 — all'onorevole Ministro per il tesoro, all'onorevole Ministro per l'agricoltura e foreste, nonché all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL RELATORE
F.to: Coltelli

IL PRESIDENTE
F.to: Carbone

Determinazione n. 992.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 2 dicembre 1969;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, che ha sottoposto al controllo della Corte, a tenore dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

visto il verbale della riunione dell'8 marzo 1969 del Consiglio di amministrazione il quale, rinviando ogni definitiva decisione ad una prossima sua adunanza, ha ammesso la possibilità di erogare a tutti i dipendenti dell'Ente un premio per la celebrazione del « ventennale » dell'Ente medesimo, in sostituzione delle maggiorazioni sull'indennità integrativa speciale richieste dal personale, maggiorazioni sospese sin dal 1° luglio 1963 a seguito di rilievo del collegio dei revisori;

vista la deliberazione del medesimo Consiglio del 24 maggio 1969, il quale, senza addivenire a siffatta definitiva decisione, ha disposto le variazioni agli stanziamenti di

alcuni capitoli del bilancio di previsione 1969 per poter procedere alla erogazione anzidetta;

vista la deliberazione n. 7132 adottata dalla Presidenza dell'Ente il 14 giugno 1969 con cui, in esecuzione dei cennati provvedimenti consiliari, è stata decisa la concessione « a tutto il personale impiegatizio » e assimilato di una gratifica — in tale sede denominata « premio di fedeltà » — in rapporto all'anzianità di servizio, nella misura netta variabile da un massimo di lire 500 mila per il personale in servizio dal 1° gennaio 1963 ad un minimo di lire 20 mila per quello in servizio dal 1° gennaio 1969;

udito il relatore;

considerato che l'ordinamento dell'Ente non prevede alcuna erogazione del genere di quella anzidetta, sia se chiamata « premio per il ventennale » come indicato dal Consiglio di amministrazione, sia se denominata « premio di fedeltà » come ha fatto la Presidenza;

che, anche a prescindere dal contrasto sulla intitolazione (premio per il ventennale, premio di fedeltà), la concessione, non ricollegandosi ad effettive maggiori prestazioni di lavoro in confronto a quelle ordinarie e straordinarie, configura una vera e propria elargizione a titolo gratuito, assolutamente inammissibile in un ente pubblico;

che, tutto ciò in disparte, e non senza rilevare che le disposte variazioni di bilancio incidono, per gran parte, su spese previste per compiti istituzionali (progettazioni), l'Ente versa in una deficitaria situazione economico-finanziaria per aver consumato l'intero fondo di dotazione e per aver fatto già ricorso al credito a lungo termine, quasi del tutto impegnato per spese correnti;

P. Q. M.

dichiara non conformi a legge le deliberazioni di cui in premessa, adottate dal Con-

siglio di amministrazione e dalla Presidenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Ordina che copia della presente determinazione - a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 - sia comunicata all'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'onorevole Ministro per il tesoro, nonché all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL RELATORE
F.to: Chirico

IL PRESIDENTE
F.to: Grimaldi

Determinazione n. 995.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 22 dicembre 1969;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, istitutivo dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, che ha sottoposto al controllo della Corte, a tenore dell'articolo 12 della citata legge n. 259 del 1958, l'Ente sopra indicato;

vista la propria determinazione n. 868 del 18 giugno 1968 con la quale è stato, tra l'altro, posto in evidenza lo stato di illegittimità in cui versavano talune componenti delle retribuzioni percepite dal personale tra le quali fu evidenziata quella del rimborso, al personale medesimo, delle imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale;

visti i documenti contabili relativi al pagamento di tali retribuzioni dai quali emerge la sussistenza, ancora, di siffatto rimborso ed, altresì, rimborso ai dipendenti interessati, dei bolli di quietanza, già deliberato dalla Presidenza dell'Ente nel 1953 (deliberazione n. 1385);

visto l'articolo 83 del regolamento sullo stato giuridico ed economico del perso-

nale adottato dall'Ente il 31 ottobre 1951 e successivamente modificato in data 27 febbraio 1954, che prevede il rimborso a detto personale delle imposte di « ricchezza mobile, complementare e addizionale » gravanti sulle retribuzioni loro spettanti per il precedente articolo 82;

visto che, in ordine alla situazione testé cennata, l'Ente con relazione 4 dicembre 1969 ha assunto che l'aggiornamento dell'articolo 83 del regolamento dianzi menzionato, pur avendo la legge 8 aprile 1952, n. 212, già statuito la soppressione del rimborso delle ritenute erariali, fu disposto in riferimento al parere apprestato da una Commissione, all'epoca appositamente istituita, e che il rimborso dei bolli di quietanza fu deliberato dalla Presidenza dell'Ente il 5 settembre 1953 in applicazione dell'articolo 1196 del codice civile;

uditi i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste e dell'Ente, i quali, invitati ad intervenire all'adunanza odierna, hanno — i primi — reso noto che con lettera in corso il Ministro ha invitato l'Ente ad « osservare la legge ed a pagare al netto » e — i secondi — illustrato confermandole, le accennate considerazioni;

udito il relatore;

considerato che il menzionato regolamento del 1951 per il quale — non è superfluo ricordarlo — l'autorità di vigilanza ebbe a rifiutare l'approvazione, non può ovvia-

mente costituire normativa legittimante il rimborso *de quo*, atteso che esso, oltre tutto, è in aperto contrasto con la legge n. 212 del 1952 che tale rimborso assolutamente non consente;

che la maggiorazione del trattamento economico e, quindi, il rimborso, anche dell'importo corrispondente all'ammontare dei bolli di quietanza si concreta nella elusione di una specifica norma tributaria (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) secondo cui l'imposta di bollo, nei rapporti con lo Stato o con gli enti a questo parificati agli effetti tributari, « sta a carico esclusivo dell'altra parte », nonostante qualunque patto contrario, con ciò, evidentemente, derogando a disposizioni di carattere generale;

che, peraltro, gli organi amministrativi dell'Ente, negligendo il sistema instaurato dalla legge di ripristino delle ritenute erariali e disponendo la rivalsa dei bolli di quietanza, hanno disciplinato materia sicuramente sottratta al loro potere regolamen-

tare, causando, tutto ciò in disparte, un notevole aggravio sull'assai precaria situazione economico-finanziaria dell'Ente medesimo;

P. Q. M.

dichiara non conforme a legge il rimborso di cui in parte motiva e l'assoluta necessità di improcrastinabili idonee iniziative da parte dei competenti organi di vigilanza per la regolarizzazione di tale situazione che perdura sin dal 1952.

Ordina che copia della presente determinazione sia comunicata, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, all'onorevole Ministro per l'agricoltura e foreste ed all'onorevole Ministro per il tesoro, nonché all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL RELATORE

F.to: Chirico

IL PRESIDENTE

F.to: Grimaldi